

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Estratto dal verbale della seduta del **26.03.2013**

OMISSIS

Il Consiglio

- preso atto che sempre più frequentemente pervengono presso l'Ordine richieste formulate da Colleghi, i quali domandano di potersi avvalere della notifica anche per il mezzo della posta elettronica certificata ex art. 25, comma 5, L. n. 148/2011;

- rilevato come una simile modalità di notifica presupponga, necessariamente, l'intervenuta autorizzazione in favore dell'Avvocato alla notifica in proprio a mezzo posta, concessa dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 7 L. 21.01.1994 n. 53;

- tale ulteriore, speciale modalità di notifica deve infatti ritenersi senz'altro ricompresa nell'originaria autorizzazione, avendo le disposizioni più recenti semplicemente introdotto alcune integrazioni alla normativa originaria;

- rilevato ulteriormente che il combinato disposto degli articoli 3, comma 3 bis, e 5, comma 1, L. 53/1994, così come modificati per effetto della L. 148/2011 e dell'art. 1, comma 19 L. 228/2012, impone, ai fini dell'utilizzo della posta elettronica certificata per l'effettuazione delle notifiche, il possesso e l'uso di una casella pec e, al contempo, la conoscenza dell'indirizzo pec del destinatario, quale risultante da pubblici elenchi, di talché la notifica a mezzo pec può essere effettuata soltanto se l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi;

- evidenziata la necessità, ai fini della maggiore diffusione possibile del nuovo strumento, di invitare i Colleghi, che non lo avessero ancora fatto, a munirsi di una casella pec ed a comunicarla all'Ordine, richiamando tutti comunque ad un suo controllo ed utilizzo corretto, nel rispetto della stessa normativa riguardante la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici,
all'unanimità

delibera

1) Le autorizzazioni concesse dal Consiglio dell'Ordine per le notifiche in proprio a mezzo posta, ai sensi dell'art. 7 L. 53/1994, devono ritenersi estese anche alla modalità di effettuazione della notifica tramite posta elettronica certificata, per effetto delle integrazioni sopravvenute con la Legge n. 148/2011 e con l'art. 1, comma 19 L. 228/2012 (di conversione, con modifiche, dell'art. 16 quater D.L. 18/10/2012 n. 179).

2) Le notifiche debbono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, riguardante la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici e potranno essere validamente eseguite, e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

ritenute tali, soltanto laddove l'indirizzo pec del destinatario risulti da pubblici elenchi.

3) Della presente determinazione verrà data ampia diffusione e comunicazione agli Iscritti, mediante invio di mail e sua pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Antonio Fargiorgio

Il Presidente
f.to Avv. Giovanni Malinconico

Per copia conforme

Latina, 5 aprile 2013



Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Fargiorgio